

TI_GERICHTE 11.2019.96 vom 10. April 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-04-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2019.96

FR: TI_GERICHTE 11.2019.96 du 10 avril 2020

IT: TI_GERICHTE 11.2019.96 del 10 aprile 2020

Regeste

Protezione dell'unione coniugale: decreto cautelare emesso nelle more istruttorie

Erwägungen

E. 000

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale riserva non si pone, litigioso essendo anche il diritto di visita paterno, la cui regolamentazione è impugnabile senza riguardo a questioni di valore (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.125 del 7 novembre 2019 consid. 2). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è giunto all'allora patrocinatore del convenuto il 12 agosto 2019 (traccia degli invii n. 98. _____, agli atti). Introdotto personalmente da AP 1 il 20 agosto 2019 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 2

Nell'appello il convenuto richiama gli incarti SO.2019.2467 e SO.2019.3611 della Pretura. Tali fascicoli sono già stati trasmessi d'ufficio a questa Camera. Dal canto suo, AO 1 adduce fatti successivi alla decisione impugnata che hanno indotto il Pretore a emanare il 29 gennaio 2020 un decreto supercautelare con cui ha sensibilmente limitato il diritto di visita paterno. Successi alla decisione impugnata, tali fatti sono ammissibili (art. 317 cpv. 1 CPC), tanto più che, applicandosi nella fattispecie il principio inquisitorio illimitato a tutela dei figli (art. 296 CPC), essi vanno considerati d'ufficio (DTF 144 III 352, consid. 4.2.1). Tutto ciò premesso, in circostanze del genere giova procedere senza indugio alla trattazione dell'appello.

E. 3

L'itigiosa è in primo luogo la disciplina delle relazioni personali paterne. Al riguardo il Pretore ha accertato che il convenuto, “figura significativa e presente”, appare capace di accudire i figli “purché non si lasci trasportare dalla rabbia e dalle difficoltà che incontra al momento con la moglie”. Egli ha fissato così le relazioni personali in una sera infrasettimanale, con cena, indicativamente dalle ore 18 alle 20 con scambio diretto dei figli tra i coniugi, e in una mezza giornata durante il fine settimana con un pasto (pranzo o cena), per una durata indicativa di cinque ore. Egli ha stabilito inoltre che “almeno inizialmente” lo scambio dei figli sarebbe dovuto avvenire in un luogo neutro, alla Casa _____, in modo da disporre “di un certo monitoraggio sia sullo stato dei minori, sia sui comportamenti delle parti” (decreto cautelare, pag. 2).

E. 4

Nell'appello AP 1 lamenta la brevità delle visite, facendo valere che non sussistono motivi per limitare le relazioni personali così drasticamente. Egli chiede pertanto di incontrare i figli “come usualmente avviene in caso di separazione”, cioè un fine settimana ogni due (il venerdì dalla fine della scuola fino alla domenica alle ore 18) o almeno una giornata nel fine settimana dalle ore 9 alle ore 20, così come di estendere la visita infrasettimanale fino alle ore 21. Se non che, decidere oggi sul postulato ampliamento delle visite non è più di alcun interesse pratico né attuale. Con decreto supercautelare del 29 gennaio 2020 il Pretore ha modificato infatti l'assetto provvisorio delle relazioni personali paterne, limitando il diritto di visita a due ore la settimana alla presenza della curatrice _____

T _____ nei giorni che saranno da lei stabiliti, citando le parti al contraddittorio del 30 giugno 2020. Sapere retrospettivamente in tali circostanze se il decreto cautelare impugnato, del 9 agosto 2019, fosse legittimo è dunque una questione puramente teorica. Quand'anche l'appello fosse accolto, invero, la decisione presa dal Pretore dopo la decisione impugnata continua a esplicare i suoi effetti, senza che l'eventuale accoglimento del ricorso possa recare alcun beneficio pratico e attuale a AP 1. In simili condizioni l'appello non denota più alcun interesse giuridico.

E. 5

Per quel che riguarda i contributi alimentari in favore dei figli, che l'appellante chiede di moderare, il Pretore ha accertato che il convenuto, in malattia, percepisce rendite di fr. 4654.25 netti mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3311.40 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione con spese accessorie fr. 1780.–, premio della cassa malati al netto del sussidio fr. 131.40, spese di trasferta fr. 200.–). Quanto alla moglie, egli si è limitato a considerare un'entrata di fr. 3470.– lordi mensili. Riguardo ai figli, infine, il primo giudice ha stimato il fabbisogno in denaro di A _____ in fr. 1528.30 mensili, quello di A _____ -I _____ in fr. 990.80 mensili e quello di K _____ in fr. 665.30 mensili sulla scorta della tabella 2018 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, dopo avere sostituito i valori tabellari dell'alloggio e il premio della cassa malati con i dati effettivi. Ciò posto, egli ha rilevato che il bilancio familiare versa in ammanco, sicché ha destinato il margine disponibile del marito (fr. 1343.– mensili) al mantenimento dei figli, suddividendolo equitativamente tra loro. Ne è risultato un contributo alimentare di fr. 449.– mensili per A _____ e di fr. 447.– mensili ciascuno per gli altri due figli, assegni familiari non compresi.

E. 6

L'appellante non discute il metodo adottato dal Pretore per il calcolo dei contributi alimentari né contesta il proprio reddito. Sostiene però che il suo fabbisogno minimo non è inferiore a fr. 4500.15 mensili, poiché egli non beneficia più del sussidio per la cassa malati, deve assumere il premio dell'assicurazione RC privata (fr. 6.40 mensili), il premio dell'assicurazione dell'automobile (fr. 50.75 mensili), l'imposta di circolazione (fr. 63.35 mensili), deve sopportare cure mediche non riconosciute dalla cassa malati per fr. 266.65 mensili, abbisogna di fr. 150.– mensili per arredare il nuovo appartamento e deve rimborsare mediante rate di fr. 500.– mensili un prestito contratto durante il matrimonio. Le singole poste vanno esaminate separatamente, fermo restando che qualora un bilancio coniugale registri un ammanco, nel senso che i redditi non bastano per coprire i costi supplementari dovuti a due economie domestiche separate, il coniuge debitore ha diritto di conservare l'equivalente del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo

(DTF 140 III 339 consid. 4.3, 137 III 62 consid. 4.2.1; analogamente: RtiD I-2015 pag. 88, I-2013 pag. 714 consid. 7a; ultimamente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.61 del 24 ottobre 2018 consid. 4). a) Circa la soppressione del sussidio per il premio della cassa malati obbligatoria, dovuta secondo lui alla separazione, l'appellante rinvia a una sua richiesta dell'Istituto delle assicurazioni sociali del 28 giugno 2019 (doc. 19). Se non che, da quel documento si desume unicamente che per decidere sullo stanziamento del sussidio relativo al premio 2019 l'Istituto necessitava di determinata documentazione. Quale sia stato l'esito della domanda non è dato di sapere. Non si può dunque dare per verosimile che all'interessato sia stata soppressa la sovvenzione. b) Relativamente al premio dell'assicurazione RC privata, il premio di fr. 6.40 mensili (doc. 20) non può essere riconosciuto. Dandosi ristrettezze economiche, come in concreto, i premi di assicurazioni facoltative come quella complementare della LAMal, l'assicurazione contro la responsabilità civile e l'assicurazione dell'economia domestica non possono trovare spazio nel fabbisogno minimo dei coniugi. In simili circostanze il fabbisogno minimo delle parti rimane quello del diritto esecutivo, senza supplementi (RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b con rinvio a DTF 140 III 339 consid. 4.2.3). c) Quanto alle spese di trasferta che il Pretore ha ammesso nel fabbisogno minimo del convenuto per fr. 200.– mensili, dandosi una situazione di ammanco nel bilancio familiare i costi d'automobile vanno tralasciati. Qualora le trasferte siano indispensabili, si riconosce il costo di un abbonamento ai mezzi pubblici (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con richiami; I CCA, sentenza inc.11.2017.47 del 28 gennaio 2019 consid. 12a con rinvio). In concreto, anche volendo sorvolare sul fatto che attualmente il marito è inabile al lavoro al 100% e che non necessita di un veicolo per motivi medici, l'indennità di fr. 200.– mensili appare già generosa. Non si giustificano di conseguenza ulteriori maggiorazioni. d) In merito alle spese mediche non riconosciute dalla cassa malati, è indubbio che i costi sanitari effettivamente sopportati in forma di franchigia annua o di partecipazione alle spese vanno inseriti nel fabbisogno minimo dell'assicurato, sempre che siano riconducibili a trattamenti indispensabili e ricorrenti (RtiD II-2017 pag. 779 consid. 6e). Nella fattispecie tuttavia l'interessato non ha reso verosimile né l'esistenza di trattamenti indispensabili e ricorrenti né l'ammontare dei relativi esborsi. Anche su questo punto l'appello manca perciò di consistenza. e) A proposito dei costi affrontati da un coniuge per arredare un appartamento proprio, secondo giurisprudenza tale spesa va considerata nel mantenimento della famiglia unicamente qualora non sia possibile rimediare alla necessità con la divisione dell'inventario domestico. Chi rivendica un'indennità straordinaria per tale scopo deve quindi rendere verosimile, oltre alla necessità della spesa, il fatto che l'altro coniuge ha rifiutato di spartire l'arredamento dell'abitazione coniugale (I CCA, sentenza inc. 11.2007.83 del 18 agosto 2011 consid. 5a con rinvii). L'interessato neppure adombra una circostanza del genere. L'appello è quindi destinato una volta ancora all'insuccesso. f) Riguardo al mutuo contratto dall'appellante il 16 novembre 2018 “nell'ambito della convivenza”, il rimborso di un debito verso terzi può essere considerato nel fabbisogno minimo del coniuge debitore – sempre che le condizioni economiche delle parti ciò permettano – se il debito è stato contratto prima della separazione per il mantenimento della famiglia o se i coniugi rispondono del debito solidalmente (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A_926/2016 dell'11 agosto 2017 consid. 2.2.3 con rinvii). Il sostentamento della famiglia prevale infatti sul rimborso di debiti verso terzi, quand'anche si tratti di debiti accesi per l'economia domestica (sentenza del Tribunale federale 5A_1029/2015 del 1° giugno 2016 consid. 3.3.1.3; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.38 del 27 settembre 2016 consid. 12b con

rinvii). In concreto la restituzione del mutuo deve pertanto cedere il passo al fabbisogno corrente della famiglia. g) L'appellante chiede di poter versare i contributi di mantenimento per i figli entro il 10 (anziché il 5) del mese, facendo valere che lo stipendio gli è versato tra il 7 e il 9 del mese stesso. Formulata per la prima volta in appello senza che soccorrano le premesse dell'art. 317 CPC, la richiesta andrebbe dichiarata irricevibile. A parte ciò, l'art. 323 cpv. 1 CO prescrive che in quanto un più breve termine o un altro periodo di paga non sia stato convenuto o non sia d'uso né stabilito diversamente mediante contratto normale o contratto collettivo, il salario è pagato al lavoratore alla fine di ogni mese. Di regola, dunque, il salario dev'essere versato entro tale termine, un accordo su un'eventuale proroga non essendo ammissibile (DTF 145 II 7 consid. 4.4 con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 4A_192/2008 del 9 ottobre 2008 consid. 5). Eventuali ritardi nel pagamento del salario non sono opponibili pertanto al creditore alimentare.

E. 7

AP 1 chiede infine che “ venga tolto ” con effetto immediato il decreto del 10 maggio 2019 con cui la Polizia cantonale di _____ ha disposto il suo allontanamento dal domicilio coniugale per violenza domestica, vietandogli di rientrare fin no al 19 maggio successivo, come pure di avvicinarsi alla moglie e ai figli a meno di 200 m (doc. D). Adottata in virtù dell'art. 9 a cpv. 1 della legge sulla polizia (LPol: RL 561.100), tale decisione poteva essere contestata entro tre giorni dalla notifica davanti al Pretore (art. 9 a cpv. 5 LPol). Non consta che ciò sia avvenuto. Risulta invece che il 17 maggio 2019 AO 1 ha chiesto al Pretore di prolungare la misura (art. 9 a cpv. 3 LPol), invocando l'art. 28 b CC, misura che il Pretore ha prorogato il giorno stesso fino al 6 giugno 2019. Se necessario, su istanza di un coniuge il giudice a tutela dell'unione coniugale prende anche le misure a protezione della personalità in caso di violenze, minacce o insidie applicando per analogia “la disposizione relativa” (art. 172 cpv. 3 CC). Con ciò si intende l'art. 28 b CC (Deschenaux/Steinauer/Baddeley , Les effets du mariage, 3^a edizione, pag. 456 n. 710 segg.). E in concreto con decreto cautelare del 17 maggio 2019 il Pretore ha vietato a AP 1, tra l'altro, di avvicinarsi alla moglie e ai figli fino al 6 giugno 2019. Dopo di allora il provvedimento è decaduto, l'istante non avendo postulato un'ulteriore dilazione. Quanto al rientro al domicilio coniugale, il marito non ha impugnato l'attribuzione dell'alloggio alla moglie. Nella misura in cui contesta le accuse di violenza formulate della consorte, poi, la questione è al vaglio dell'autorità penale ed esula dalle competenze di questa Camera. Ne segue che, in definitiva, l'appello vede la sua sorte segnata.

E. 8

Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono a non prelevare spese. Quanto alle ripetibili, trattandosi di cause diventate senza interesse o senza oggetto, tali costi andrebbero ripartiti “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). La suddivisione dipende perciò dalle circostanze specifiche, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l'avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l'esito della lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; Rüeegg/Rüeegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3^a edizione, n. 8 ad art. 107; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 18 ad art. 107; Jenny in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3^a edizione, n. 16 ad art. 107). Nella fattispecie, non risultasse superato dagli eventi, con buona verosimiglianza l'appello sul diritto di visita sarebbe stato accolto e gli atti rinviati al

Pretore per nuovo giudizio. Per valutare la legittimità della decisione con cui il primo giudice ha limitato le relazioni personali paterne e ha ordinato di monitorare il passaggio dei figli tra i genitori mancavano in effetti elementi essenziali, già per la circostanza che tutto si ignorava su quale fosse la relazione effettiva tra padre e figli, i quali nemmeno erano stati sentiti. Certo, fra i coniugi v'è notevole tensione, ma a quel momento non era dato di sapere se ciò si riflettesse sui ragazzi e se durante gli incontri con i figli il bene dei minorenni fosse in qualche modo a rischio. In altri termini, non era chiaro quali fattori avessero indotto il Pretore a restringere il diritto di visita usuale e a prevedere lo scambio dei figli in ambiente neutro. In condizioni del genere l'appellante avrebbe ottenuto l'annullamento del giudizio impugnato, ma non l'accoglimento delle sue domande. La contesa sarebbe rimasta aperta, senza che si potesse pronosticare quale sarebbe stato l'esito della nuova decisione adottata dal Pretore. Ciò giustificerebbe di compensare le ripetibili. Sta di fatto che davanti a questa Camera AP 1 ha proceduto da sé, senza più far capo a un patrocinatore. Né egli ha reso verosimile di aver dovuto sopportare costi particolari o di avere subito perdite di guadagno, ciò che potrebbe legittimare un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Non risultando importi da compensare, egli va chiamato perciò a rifondere alla controparte la metà delle ripetibili da questa sopportate (nel medesimo senso: I CCA, sentenza inc. 11.2017.108 del 26 agosto 2019 consid. 7).

E. 9

Per quel che riguarda le richieste di gratuito patrocinio, la rinuncia alla riscossione di oneri processuali rende senza oggetto quella presentata da AP 1. Riguardo alla richiesta di AO 1, assistita da un avvocato, l'interessata non ha reso verosimile di versare in gravi ristrettezze (art. 117 lett. a CPC), limitandosi a dichiarare in questa sede di essere a l beneficio di indennità di disoccupazione dal 27 febbraio 2019. Essa passa tuttavia sotto silenzio quanto ha rilevato il Pretore, il quale ha accertato che essa dispone di sostanza “apparentemente tutt'altro che trascurabile”. E in effetti dagli atti risulta che AO 1 è proprietaria di uno stabile d'abitazione a _____ (Trento) comperato per € 275 970.45 (doc. M), in relazione al quale ha rilasciato al marito una procura generale irrevocabile di vendita (doc. N). In circostanze siffatte non può dirsi ch'essa sia sprovvista dei mezzi necessari per retribuire il proprio avvocato.

E. 10

Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile, sia che riguardi il contributo alimentare per i figli (il valore litigioso davanti a questa Camera raggiungendo la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), sia che verta sulla disciplina delle relazioni personali con il padre (DTF 116 II 493; Diggelmann in: Brunner /Gasser/ Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª edizione, n. 28 ad art. 91), controversie appellabili senza riguardo a questioni di valore (consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 marzo 2014, consid. 1.1 e 2.1). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui non è diventato privo d'oggetto, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato. 2. Non si riscuotono spese. L'appellante rifonderà alla controparte fr. 1300.– per ripetibili ridotte. 3. La richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello è dichiarata senza oggetto.

4. La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 è respinta. 5. Notificazione a: – ;
– avv. . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima
Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La
vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali,
parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati
dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle
cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se
il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario
in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art.
113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art.
46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.